



Trento, 18 settembre 2023
MAM/lb

Al Presidente
Al Segretario
Al Referente Privacy
della Comunità di Primiero

interoperabilità PITRE

OGGETTO: Servizio privacy RPD – espressione parere sulla valutazione di impatto effettuata con riferimento alle attività di trattamento del Settore Sociale della Comunità di Primiero


In riferimento alla Vostra richiesta di data 25 agosto 2023, relativa all'argomento di cui all'oggetto, si fornisce il parere del Responsabile Protezione Dati - Servizio privacy.

Per ogni chiarimento dovete ritenere utile o necessario potete contattare la dott.ssa Federica Dallaporta o la dott.ssa Marta Mattiello ai seguenti recapiti: tel. 0461 987139 - e-mail serviziordp@comunitrentini.it.

Premesso che:

- la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, di seguito in sigla DPIA, è una procedura intesa a descrivere un trattamento, a valutarne la necessità e la proporzionalità nonché a valutarne i rischi per i diritti e libertà delle persone fisiche, allo scopo di determinare le misure per affrontarli, gestirli e se possibile eliminarli o comunque ridurli al minimo;
- la DPIA è uno strumento importante in termini di responsabilizzazione (accountability) in quanto aiuta il titolare non soltanto a rispettare le prescrizioni del Regolamento Europeo 679/2016 ma anche ad attestare di aver adottato misure idonee a garantire tali prescrizioni;
- ai sensi dell'art. 5, par. 2, del Regolamento Europeo 679/2016, la Comunità, quale Titolare del trattamento, è competente per il rispetto delle disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche a riguardo del trattamento dei dati personali ed in grado di comprovare secondo il principio della "responsabilizzazione";
- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679, la Comunità ha ritenuto che i trattamenti sopra descritti rientrino nella casistica obbligatoria di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in quanto possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e i trattamenti riguardano dati particolari su larga scala.
- la Comunità ha acquisito, laddove necessario, le informazioni di settore presso l'amministratore di sistema, il fornitore del software/servizio e presso i responsabili dei servizi che si occupano dell'attività di trattamento e del gruppo di attività di trattamento omogeneo - trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi- sottoposto a DPIA;
- la Comunità, nel processo di conduzione della Valutazione di impatto, ha individuato quali sono i trattamenti a rischio più elevato con riferimento all'incisività nei diritti degli interessati e, alla luce di tali risultanze, ha verificato di aver adottato, o di dover implementare, misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre il predetto rischio;

Preso atto che la documentazione visionata è la seguente:



- Valutazione d'impatto;
- Analisi dei rischi;
- Nomina designato;
- Nomina incaricati;
- Nomine ai responsabili del trattamento;
- Accordi di contitolarità siglati per l'erogazione congiunta dei servizi;
- Codice di comportamento dei dipendenti;
- Aggiornamenti misure di sicurezza ICT (2019 e 2022);
- Atto ricognitivo sulle misure di sicurezza tecnico-informatiche;
- Informativa al trattamento dei dati personali inerente al Settore sociale, pubblicata alla voce *Privacy* del sito istituzionale.

Rivelato che la documentazione risulta correttamente istruita e contenente le informazioni e valutazioni necessarie, nello specifico si valuta che:


- la descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento è adeguata;
- la valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità è adeguata;
- la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati è correttamente ponderata. Il risultato finale e complessivo delle valutazioni dei rischi connessi ai diversi trattamenti non presenta un livello elevato di rischio generale per i diritti e le libertà degli interessati;
- l'esito della valutazione d'impatto indica che il trattamento non presenta un rischio elevato per gli interessati, il titolare del trattamento non ritiene di attivare la consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR;

Considerato che

- pur in presenza di un livello di rischio emerso medio-basso, il titolare ha ritenuto opportuno individuare ulteriori misure di sicurezza al fine di mitigare e abbassare ulteriormente alcuni rischi residui;
- le misure di mitigazione del rischio individuate al punto 4 della valutazione d'impatto, "Misure previste per affrontare i rischi", sono opportune per garantire la conformità del trattamento alla normativa e si ritiene possano essere utili a minimizzare ulteriormente i rischi delle attività di trattamento svolte dall'Ente con riferimento al Settore Sociale.

Alla luce di quanto sopra si esprime parere favorevole condizionato alla osservanza delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- è opportuno dare attuazione e implementazione alle misure di mitigazione del rischio in ragione di un programma definito. Si suggerisce, in particolare, di adottare un cronoprogramma, all'interno del quale calendarizzare l'implementazione delle misure di mitigazione dei rischi e, in tal senso, chiediamo di essere notiziati in merito alla completa o parziale adozione delle misure indicate;
- si raccomanda di applicare il principio "privacy by default e by design" a tutte le piattaforme web utilizzate, verificando, laddove possibile preventivamente e comunque in ogni caso, che, per impostazione predefinita, tramite gli applicativi web vengano trattati i





soli dati necessari all'erogazione del servizio e che le misure di sicurezza attuate dai fornitori e/ manutentori siano sufficienti ad attenuare il rischio sui dati personali;

- è opportuno prestare attenzione ai casi in cui venga previsto un trasferimento dei dati fuori dallo spazio Economico Europeo, individuando specificamente le garanzie del trasferimento, intensificando le tempistiche di controllo sul fornitore e considerando che per effettuare tali attività è necessario un livello di conoscenza del software/applicazione utilizzo molto approfondito, nonché degli strumenti impiegati per il trasferimento.

Si rammenta che la valutazione d'impatto è una misura di *accountability* e in quanto tale è necessario condurla nuovamente su medesime attività di trattamento se:

- vi è una variazione delle caratteristiche delle attività trattamento (modalità del trattamento o modifiche impattanti sugli aspetti della sicurezza fisica, tecnica, organizzativa e informatica);
- se l'attività di trattamento riguarda dati particolari che, per loro natura, richiedono una maggiore tutela e cura;
- in ogni caso, periodicamente, alla modifica delle condizioni generali interne alla struttura organizzativa dell'Ente.

Infine, si suggerisce di provvedere ad informare la cittadinanza dell'attività di conduzione delle valutazioni d'impatto, tramite la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale e/o attraverso la pubblicazione all'albo pretorio o altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Si fa, altresì, presente che sono attualmente in corso di approfondimento, assieme alla Provincia autonoma di Trento, gli aspetti legati sia al trattamento dei dati personali, sia alle caratteristiche tecnologiche della piattaforma CSI/GA, nel contesto dei quali si sta definendo un accordo di contitolarità che verrà sottoscritto da PAT ed enti locali.

Per quanto riguarda il nuovo progetto "Spazio Argento", allo stesso modo, ci si sta confrontando con APSS.

Cordiali saluti.

